

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 24 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulle proposte di legge:

- N. 352** a iniziativa dei Consiglieri Badiali, Bugaro, Giancarli
presentata in data 22 luglio 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"
- N. 282** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 14 gennaio 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7: NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 352

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono aggiunte le seguenti parole: "Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27 bis."

Art. 4

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'istituzione delle ZAC è necessa-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 2

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 3

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 4

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'istituzione delle ZAC è necessa-

ria l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva.”.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ria l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. **L'indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC.”.**

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

pdl n. 282

presentata in data 14 gennaio 2013
ad iniziativa del Consigliere Latini

Art. 1

(Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è aggiunta la seguente: "e bis) le specifiche modalità di controllo della popolazione dei cinghiali nelle aree protette e nei parchi attraverso iniziative di sterilizzazione."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"3 bis. Le iniziative indicate alla lettera e bis) del comma 3 determinano in particolare le modalità di identificazione delle aree di intervento, di censimento della popolazione e di sterilizzazione mediante l'adozione di piani d'azione."

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. L'adeguamento del regolamento indicato all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 alle disposizioni della presente legge è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.